

Egregio signor

Fabrizio Pina - Presidente del Collegio  
regionale Guide Alpine Lombardia  
Email: [guidealpine.lombardia@legalmail.it](mailto:guidealpine.lombardia@legalmail.it)

### **Oggetto : Escursioni guidate in ambiente montano**

In riscontro alla Sua richiesta di parere pervenuta alla scrivente Direzione in data 6/02/2017 prot. n. N1.2017.0015009, in ordine allo svolgimento di attività di accompagnamento in escursioni in montagna da parte di soggetti non abilitati all'esercizio delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna, non iscritti nei rispettivi albo ed elenco, si formulano le seguenti osservazioni.

Le suddette professioni sono disciplinate dalla Legge del 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della Professione di guida alpina" che individua le attività professionali ad esse riservate, istituisce il Collegio regionale delle guide, organo di autodisciplina e di autogoverno della professione deputato alla tenuta dell'albo delle guide alpine e dell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.

Regione Lombardia con la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 all'articolo 10 disciplina l'esercizio delle professioni della montagna: maestro di sci, guida alpina ed accompagnatore di media montagna, prescrivendo in particolare che l'esercizio di tale ultima professione sia subordinata al possesso dell'abilitazione ed all'iscrizione nell'apposito corrispondente elenco speciale.

La legge 14 gennaio 2013 n. 4 reca disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi e consente lo svolgimento di qualsiasi professione volta alla prestazione di servizi ed opere a favore di terzi, in assenza di uno specifico albo professionale, purché non si tratti di attività professionale per il cui esercizio sia richiesta per legge l'iscrizione all'albo.

Sulla base di tale normativa, pertanto, la guida ambientale escursionista può svolgere liberamente la propria attività salvo che la stessa non si sovrapponga a quella di altri operatori e in particolare, all'attività dell'accompagnatore di media montagna, che Regione Lombardia ha espressamente riconosciuto e disciplinato nella citata l.r. 26/2014, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 22 della l. 6/1989.

Secondo quanto previsto dall'art. 22 e dall'art. 1, comma 2, della legge 6/1989, all'accompagnatore

**Referente per l'istruttoria della pratica:** dott.ssa Carmen Gorga Tel. 02/6765. 2198

di media montagna è riservata l'attività di escursionismo in montagna, con eccezione delle attività proprie delle guide alpine. Al fine dell'esercizio di tale attività l'accompagnatore di media montagna è in possesso di cognizioni e competenze tecniche specifiche per illustrare le caratteristiche dell'ambiente montano percorso ( R.R. 10 del 2004), la cultura e la storia alpina, la zoologia, la botanica, la topografia, la geomorfologia, la meteorologia, oltre alle tecniche di escursionismo, orientamento e gestione delle emergenze.

In tale quadro, considerato che le "guide ambientali escursionistiche" nello Statuto della relativa Associazione definiscono la propria attività come "*accompagnamento di persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, in ambienti montani, collinari, di pianura ed acquatici, anche antropizzati, parchi ed aree protette*", è evidente che l'esercizio della stessa in ambito montano si sovrappone alle attività proprie, riservate per legge, dell'accompagnatore di media montagna.

Sul punto si ribadisce che la Legge 14 gennaio 2013 n. 4, che ha comportato la possibilità di esercitare nuove attività professionali, pone precisi limiti ed esclusioni:

- il comma 2 dell'articolo 1 esclude le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
- il comma 6 dell'articolo 1 testualmente riporta "*Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.*"

L'eventuale svolgimento in montagna delle suddette attività, in assenza della prescritta abilitazione, è sanzionabile quale esercizio abusivo della professione, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 lettere a) e b), della l.r. 26/2014.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

FRANCESCO BARGIGLIA

